

# **Cass. Civ., Sez. III, n. 2334 del 1 febbraio 2011.**

## **Natura contrattuale della responsabilità medica, misura delle diligenza nell'adempimento dell'obbligazione**

Doveri di protezione prima e dopo il parto: medico ginecologo e clinica sono responsabili in caso di gravi danni alla salute del bambino o di morte quando non hanno predisposto, pur essendo a conoscenza dell'anomalia del feto, il ricovero immediato o comunque un monitoraggio continuo. Infatti la responsabilità del medico in ordine al danno subito dal paziente presuppone la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento della professione, tra cui il dovere di diligenza da valutarsi in riferimento alla natura della specifica attività esercitata; tale diligenza non è quella del buon padre di famiglia ma quella del debitore qualificato ai sensi dell'art. 1176, comma II, c.c., che comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obbiettivamente connesse all'esercizio della professione e ricomprende pertanto anche la perizia; la limitazione di responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave di cui all'art. 2236, comma II c.c. non ricorre con riferimento ai danni causati per negligenza o imperizia ma soltanto per i casi implicanti risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà che trascendono la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica; quanto all'onere probatorio, spetta al medico provare che il caso era di particolare difficoltà e al paziente quali siano state le modalità di esecuzione inadeguate ovvero a questi spetta provare che l'intervento era di facile esecuzione e al medico che l'insuccesso non è dipeso da suo difetto di diligenza.